

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1989

che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(89/518/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore o dei loro rimorchi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE ⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 10,

considerando che l'esperienza acquisita e lo stato attuale della tecnica consentono di semplificare il marchio di omologazione CEE di detti proiettori qualora siano raggruppati, combinati o mutuamente incorporati con altre luci;

considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati 0 e II della direttiva 77/538/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

A decorrere dal 1° gennaio 1990 gli Stati membri non possono:

- a) — né rifiutare per un determinato tipo di veicolo l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 70/156/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,
 - né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli, per motivi attinenti ai proiettori fendinebbia posteriore se questi sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva;
- b) — né negare l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale per un determinato tipo di proiettori fendinebbia posteriori se tali proiettori fendinebbia posteriori sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva,
 - né vietare la commercializzazione dei proiettori fendinebbia posteriori se recano il marchio di omologazione CEE rilasciato in base alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate in forza del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1989.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44.

⁽³⁾ GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 43.